



Comune
di **Castelnuovo del Garda**

COPIA

N°2 Reg. delib.	Ufficio competente AREA ECONOMICO-FINANZIARIA AMMINISTRATIVA
---------------------------	---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O G G E T T O

OGGETTO	AGGIORNAMENTO PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI O DI IRREGOLARITA' E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI (C.D. WHISTLEBLOWER).
----------------	---

Oggi **quindici** del mese di **gennaio** dell'anno **duemiladiciannove** alle ore 12:30, convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Peretti Giovanni	SINDACO	P
Tomezzoli Ilaria	ASSESSORE	P
Sandrini Davide	ASSESSORE	P
Salandini Marina	ASSESSORE	P
Trotti Chiara	ASSESSORE	A
Oliosì Roberto	ASSESSORE	P

1	5
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO dott.ssa Stagnoli Daniela.

Peretti Giovanni nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL SINDACO

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	AGGIORNAMENTO PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI O DI IRREGOLARITA' E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA ILLECITI (C.D. WHISTLEBLOWER).
---------	---

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che sono state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie a cura del competente ufficio;

Premesso che la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", all'art. 1, comma 51, ha modificato il D.Lgs. 165 del 2001, inserendovi l'articolo 54-bis, in virtù del quale è stata introdotta nell'ordinamento italiano una particolare misura finalizzata a favorire l'emersione delle fattispecie di illecito all'interno delle Pubbliche Amministrazioni;

Che la Legge 30 novembre 2017 n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" che all'art. 1 comma 1 ha riformulato l'art. 54 bis del D. Lgs. 165/2001 "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", nel seguente nuovo testo:

1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata,

ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

7. E' a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Richiamato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72/2013 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, che tra le azioni e misure per la prevenzione della corruzione, elencate al Capitolo 3, prevede (punto 3.1.11) la "Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)", dettando linee guida per la applicazione dell'istituto da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001;

Richiamata la delibera dell'ANAC del 03.08.2016 n. 831 di approvazione del PNA 2016 in cui viene sottolineata la necessità che il whistleblowing trovi posto e disciplina in ogni PTPC e che la segnalazione ovvero la denuncia sia in buona fede ossia effettuata nell'interesse dell'integrità della P.A.;

Richiamata la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)";

Visto che con propria deliberazione n. 11 del 27 gennaio 2015 è stato approvato il Piano di Prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2015-2017 che tra le varie misure di contrasto del fenomeno prevede la tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) attraverso la formalizzazione nel corso dell'anno 2015 di idonea procedura per incentivare segnalazioni circostanziate e verificabili accordando al whistleblower la tutela dell'anonimato, il divieto di discriminazione e la previsione che la sua denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis);

Richiamata la propria delibera n. 194 del 03.11.2015 con la quale è stata approvata la "Procedura per la segnalazione di illeciti o irregolarità. Disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower) regolarmente pubblicata dal 2015 sull'Amministrazione Trasparente;

Ritenuto necessario alla luce delle modifiche introdotte dalla L. 179/2017 all'art. 54 bis del D. Lgs 165/2001, aggiornare la procedura di segnalazione di illeciti o irregolarità e la disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti introducendo la procedura di segnalazione su piattaforma crittografica;

Verificato come il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'ente, dr.ssa Daniela Stagnoli, ha predisposto un nuovo documento aggiornato come riportato nel testo allegato "B" al presente provvedimento, procedura e disciplina che si applicherà ai dipendenti del Comune di Castelnuovo del Garda, ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi che realizzano opere in favore del Comune di Castelnuovo del Garda che intendono segnalare condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro;

Accertato come l'ente si sia in proposito dotato di uno specifico applicativo informatico con idoneo strumento crittografico in grado di garantire la tutela della riservatezza nell'acquisizione e nella gestione delle segnalazione di illeciti o irregolarità da parte di dipendenti del Comune di Castelnuovo del Garda, ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi che realizzano opere in favore del Comune di Castelnuovo del Garda;

Ritenuto pertanto necessario approvare l'aggiornamento della procedura in esame.

PROPONE

1) Di approvare il documento recante "Aggiornamento procedura per la segnalazione di illeciti o irregolarità e disciplina della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti ", come predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e allegato B quale parte integrante e sostanziale del presente atto, comprensivo del modulo da utilizzare per la presentazione di segnalazione di illeciti e di irregolarità amministrative, segnalazione di violazione del codice di comportamento e delle istruzioni operative per l'utilizzo della piattaforma crittografica appositamente realizzata.

- 2) Di dare atto che l'attivazione dell'applicativo informatico dotato di protocollo crittografico sarà operativa a partire dall'approvazione del PTPCT 2019-2021 e fino a tale data continuerà ad essere vigente la procedura attualmente in uso.
- 3) Di demandare all'Ufficio Personale il compito di trasmettere, utilizzando gli opportuni canali, il presente provvedimento a tutti i dipendenti del Comune.
- 4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4[^], del D.Lgs 267/2000, al fine di fare coincidere i tempi dell'attivazione dell'applicativo informatico all'approvazione del PTPCT 2019-2021.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI O DI IRREGOLARITA' E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI (C.D. WHISTLEBLOWER).

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta come sopra presentata;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (T.U. Enti Locali), così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012;

A voti unanimi legalmente espressi:

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta come sopra presentata nella parte narrativa che si intende qui di seguito integralmente trascritta.

Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma4, del D.Lgs.267/00, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 5 del 11-01-2019 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	AGGIORNAMENTO PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI O DI IRREGOLARITA' E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI (C.D. WHISTLEBLOWER).
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to sig. Peretti Giovanni

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

IL SEGRETARIO
F.to dott.ssa Stagnoli Daniela

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: AGGIORNAMENTO PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI O DI IRREGOLARITA' E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA ILLECITI (C.D. WHISTLEBLOWER).

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 15-01-19

Il Responsabile del servizio
F.to Serpelloni Katia

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: AGGIORNAMENTO PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI O DI IRREGOLARITA' E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA ILLECITI (C.D. WHISTLEBLOWER).

VISTO CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 15-01-19

Il Responsabile del servizio
F.to Serpelloni Katia

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 2 del 15-01-2019

Oggetto: AGGIORNAMENTO PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI O DI IRREGOLARITA' E DISCIPLINA DELLA TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA ILLECITI (C.D. WHISTLEBLOWER).

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

CASTELNUOVO DEL GARDA li

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
